



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
all'udienza del 11.12.2023, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 309/2023 R.G. e vertente

TRA

Parte_1, nato a Castell'Umberto (ME) il 21.10.1948, residente in Acquedolci (ME) Via Armando
Diaz n. 99 (C.F. *C.F._1*), domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Emidio Riolo
(C.F. *C.F._2* – Pec: *Email_1*, sito in Acquedolci (ME) Via Cicerone
n. 8, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, geom. *CP_2* con sede in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. *P.IVA_1*.iva *P.IVA_2*, rappresentata e difesa,
dall'avv. Harald Bonura, c.f. *C.F._3*, come da procura in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: altre ipotesi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 01.02.2023, *Parte_1* conveniva in giudizio [...] *Controparte_1* al fine di ottenere l'accertamento negativo dei propri obblighi iscrivibili e contributivi nei confronti della *CP_1* stessa per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Al tal fine, sosteneva di essere stato dipendente del *Controparte_3* fino al 31.08.2017, data del suo pensionamento, in qualità di insegnante e di essere, pertanto, soggetto non obbligato all'iscrizione alla Cassa professionale, poiché iscritto alla gestione separata *Org_* a far data dal 1974.

Deduceva, in ogni caso, di non avere più svolto alcuna attività professionale dal 01.01.2019 e di avere cessato la propria partita iva il 10.01.2019.

Rilevava, quindi, di avere presentato apposita autocertificazione di non esercizio della professione relativamente alle suindicate annualità al fine di ottenere la cancellazione dalla Cassa previdenziale, ottenendo, tuttavia, un riscontro negativo da parte dell'ente, sul presupposto che lo stesso risultasse ricoprire la carica amministratore unico della società *Org_2* e che avesse, in ogni caso, compiuto una pratica professionale nel 2019.

Continuava, esponendo di avere richiesto e ottenuto la cancellazione dall'Albo professionale con decorrenza dal 21.12.2022.

Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della propria iscrizione alla *CP_1* per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e il contestuale accertamento negativo dei contributi ascrivibili alla sua posizione di pensionato attivo per tali annualità.

La *Controparte_4* si costituiva con memoria del 31.08.2023, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.

Sosteneva che la mera iscrizione all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967 e dell'art. 5 dello Statuto della *CP_1* – l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria e l'obbligo di versare la contribuzione minima, che è dovuta da tutti gli iscritti agli albi anche a prescindere dall'effettivo e/o continuativo esercizio della professione e dallo status di pensionato.

Rilevava che, in ragione di ciò, si era provveduto all'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla previdenza di categoria, anche tenuto conto del fatto che lo stesso avesse eseguito atti di natura professionale e che fosse amministratore unico di società esercitante attività professionale riconducibile alla categoria.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.

Parte ricorrente ha richiesto l'accertamento negativo del proprio obbligo di iscrizione e contributivo nei confronti di **CP_1** in relazione alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, sul presupposto della cessazione della propria attività professionale a far data dal 2019.

A tal fine, il ricorrente ha dedotto di avere presentato alla **CP_1** la prevista autodichiarazione di non esercizio di attività professionale per le anzidette annualità.

A fronte di tali allegazioni, l'ente resistente ha ribadito la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del professionista in quanto lo stesso, da un lato, risulterebbe amministratore unico della società **Org_2**, e dall'altro, avrebbe presentato una pratica professionale doc.fa in data 08.01.2019.

A questo punto, appare utile rammentare che la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza inseriti nell'allegato A al d.lgs. 30.6.1994, n. 509 ha inciso anche sulla disciplina del rapporto previdenziale, atteso che gli enti si sono visti attribuire poteri autonomi (anche se pur sempre sottoposti alla vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti). Tale regime ha sostanzialmente delegificato il regime del corrispondente rapporto contributivo e previdenziale, così incidendo anche sulla perdurante rilevanza di previgenti disposizioni di legge (cfr. Corte cost. 5.2.1999, n. 15; Cass. 16.11.2009, n. 24202).

In tale prospettiva, il citato decreto legislativo del 1994 all'art. 1 ha definito i limiti di tale autonomia degli enti in tema di costituzione del rapporto previdenziale, individuandoli nell'"obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione" (art. 1 co. 3 d.lgs. 509/1994), senza invece porre vincoli in riferimento all'individuazione dei presupposti determinanti l'insorgenza *ex lege* dell'obbligo contributivo.

Occorre, quindi, menzionare la disciplina delle competenze dell'ente pluricategoriale e degli enti gestori ex art. 4 e 5 d.lgs. 10.2.1996, n. 103 afferenti la nuova assicurazione obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui statuto, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. cit., deve contenere "la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1" vale a dire dei "soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi".

Orbene, nel caso di specie, appaiono rilevanti le modifiche statutarie e regolamentari deliberate dal comitato dei delegati della **CP_1** nelle riunioni del 27.5. 2002 e del 27.11.2002 e approvate con d.m. 27.2.2003. In particolare, va richiamato l'art. 5 dello Statuto secondo cui "sono obbligatoriamente iscritti alla **CP_1** i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che

l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509...”.

E tali modalità sono state stabilite con delibera consiliare n. 2/2003, successivamente modificate con delibera n. 123/2009, giusta approvazione ministeriale prot. 63/SDG, secondo cui la prova contraria prevista dal citato art. 5 dello Statuto si articola mediante la sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale e la mancata titolarità della partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similari.

Applicando tali disposizioni al caso in esame, le doglianze di parte ricorrente appaiono fondate limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

Invero, come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente, nella qualità di professionista geometra, ha depositato una pratica doc.fa in data 08.01.2019, continuando, così, a svolgere attività professionale fino a tale data. Tale circostanza, pertanto, non può considerarsi compatibile con l'interruzione della professione di geometra nel 2018, con la conseguenza che per l'anno 2019, seppure in assenza di ulteriori documentate attività, la professione deve considerarsi esercitata.

Ne deriva che, in relazione all'anno 2019, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.

Quanto, invece, alle ulteriori annualità interessate (2020, 2021 e 2022), l'autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale presentata dal ricorrente può ritenersi valida prova, utile a superare la presunzione di esercizio della professione di geometra ai fini contributivi, come previsto dal citato art. 5 dello Statuto di riferimento.

Ed infatti, la tesi formulata dall'ente resistente secondo cui il ricorrente rivestirebbe la carica di amministratore unico della *Org_2* quale società esercitante attività professionale riconducibile alla categoria, non appare fondata, atteso che dalla visura camerale in atti si evince che tale ruolo è cessato in data 05.05.1989.

Pertanto, non essendo emersi ulteriori elementi utili a documentare lo svolgimento dell'attività professionale nelle anzidette annualità ed essendo stata inoltrata l'apposita autodichiarazione quale prova contraria ex art. 5 dello Statuto di categoria, l'iscrizione d'ufficio del ricorrente da parte di *CP_1* per gli anni 2020, 2021 e 2022 deve ritenersi illegittima, con la conseguenza che il *Pt_1* deve essere sollevato dal relativo obbligo contributivo.

Tenuto conto dell'esito del giudizio e della parziale soccombenza dell'ente resistente, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 1/3, mentre la *[...]*

Controparte_4 deve essere condannata a pagare al ricorrente i rimanenti due terzi di tali spese, che si liquidano, ex D.M. n. 147/22 (valore indeterminabile - complessità bassa, assenza di istruzione, parametri minimi), in € 173 per contributo unificato e in € 2200,00,

oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Lavoro,

intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da

Parte_1, così provvede:

- Dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla *Controparte_1* *Controparte_1* per gli anni 2020, 2021 e 2022 e dichiarare non dovuto il relativo contributo previdenziale ascrivito per tali annualità.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, mentre condanna la [...] *Controparte_4* a pagare al ricorrente i rimanenti due terzi di tali spese, che si liquidano, ex D.M. n. 147/22 (valore indeterminabile - complessità bassa, assenza di istruzione, parametri minimi), in € 173 per contributo unificato e in € 2200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Patti, 25.10.2024.

IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Dott. Fabio Licata